Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2011 Numero 29156 Sezione I

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☑ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori

☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore

☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

☑ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☑ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata

☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costrituita parte civile

Altri elementi: sospensione condizionale della pena.

Quantum: € 400,00 (quattrocento) di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena

☑ 1* Grado: Tribunale di Ancona 21 gennaio 2009 condannava alla pena di € 400,00 (quattrocento) di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

☑ 2* Grado: La Corte di appello di Ancona qualifica l'appello come ricorso per cassazione

☐ precedente cassazione

☐ Precedente appello

Classificazione evento

☐ Infortunio ☐ Malattia ☑ Non riguarda un infortunio

☐ Lesioni ☐ Morte

Soggetto leso

☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi

☐ Altro ☑ Salute Sicurezza

Fattispecie

Ometteva di collocare "segnali e/o ripari prescritti dalla legge e dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in luogo di pubblico transito" e, specificamente, ometteva di collocare segnaletica atta a delimitare l'area in cui si svolgevano lavori con mezzi pesanti. (Nello specifico a causa di tale omissione un sollevatore idraulico si ribaltava danneggiando un veicolo in sosta).

Tipologia del luogo di avvenimento

☑ Privato	☐ Pubblico	☑ Cantiere	☐ Ufficio
		☐ Fabbrica	☐ Altro

Principio di diritto

Infondata deve ritenersi l'affermazione volta a negare la configurabilità «di una posizione di garanzia» a carico del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori ed utilizzatrice del mezzo meccanico ribaltatosi, non essendo costui il committente dei lavori. Tale deduzione infatti, a prescindere dai profili di novità della questione sollevata, risulta comunque prospettata in termini assai generici, limitandosi il ricorrente ad evocare un precedente giurisprudenziale in tema di infortuni sul lavoro in un cantiere edile (Cass., sez. 3, sentenza n. 7209 del 25/01/2007, dep. 21/02/2007, Rv. 235882, imp. B.), nel quale per altro, si precisa soltanto che il committente (dei lavori) rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, ma non si esclude affatto, nell'eventualità, pacificamente verificatasi nel caso in esame, di nomina di un responsabile dei lavori - inteso ex art. 2 del decreto, come soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori - la sussistenza di una responsabilità di quest'ultimo.

Quanto poi alle argomentazioni difensive dirette a sostenere l'avvenuta collocazione di segnali atti ad impedire pericoli alle persone in transito o comunque l'adozione, da parte degli imputati, nelle loro rispettive qualità, di idonee cautele volte a scongiurare qualsiasi vulnus all'incolumità pubblica nonché la loro buona fede a fronte di un'asserita colpevole inerzia dell'autorità comunale, è agevole rilevare che la sentenza impugnata riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni dal teste C. della Polizia Municipale, valuta adeguatamente la predetta deposizione anche con riferimento alle dichiarazioni di altri testi e puntualmente motiva sulla maggiore attendibilità del C. rispetto ai dipendenti della Br., evidenziando come lo stesso fosse accorso sul posto nell'immediatezza dei fatti, segnalando come il cantiere non fosse delimitato in alcun modo con apposizione di reti, paletti; ha precisato, infine, come la segnalazione dei lavori e l'interdizione al pubblico dell'accesso alla zona interessata non richiedesse alcuna autorizzazione, e che ove pure in tesi necessaria, l'asserita inerzia nel suo rilascio, non valeva in ogni caso ad escludere la responsabilità degli imputati, con ciò uniformandosi, per altro, implicitamente, ad un condivisibile principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 425 del 01/12/1997, dep. 14/01/1998, Rv. 209436, imp. C.).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☑ Rigetto_del_ricorso	☐ Ricorso_inammissibile		
annullamento	☐ senza rinvio	☐ con rinvio	☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011. Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.